
Gennaio
2024

Notiziario Penale

Corte d'Appello - Procura Generale

Numero
1

[HTTPS://PG-PERUGIA.GIUSTIZIA.IT/](https://pg-perugia.giustizia.it/)
[HTTPS://PG-PERUGIA.GIUSTIZIA.IT/IT/NOVIT_NORMATIVE_GIURIS.PAGE](https://pg-perugia.giustizia.it/it/novit_normative_giuris.page)



A cura degli Addetti all'Ufficio Trasversale
Ufficio del Processo presso la Corte d'Appello di Perugia,
in Collaborazione con la Procura Generale di Perugia
(Protocollo del 16 marzo 2022)

SOMMARIO

NORMATIVA.....	3
GIURISPRUDENZA NAZIONALE	4
CORTE COSTITUZIONALE.....	4
CASSAZIONE SEZIONI UNITE.....	4
CASSAZIONE SEZIONI SEMPLICI	5
CORTE D'APPELLO PERUGIA	8
CODICE DI PROCEDURA PENALE.....	8
IMPUGNAZIONI	8
PROVE.....	8
CODICE PENALE	8
CIRCOSTANZE DEL REATO.....	9
CONCORSO DI REATI.....	9
REATO CONTINUATO	10
PARTICOLARE TENUITA'.....	10
REATI CONTRO L'A.G.	11
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA.....	11
REATI CONTRO LA FAMIGLIA.....	12
REATI CONTRO LA PERSONA	14
REATI CONTRO IL PATRIMONIO	17
REATI IN MATERIA DI STUPEFACENTI.....	17
LEGISLAZIONE SPECIALE.....	18
ORDINAMENTO PENITENZIARIO.....	19
FOCUS: REATI CONTRO IL PATRIMONIO – PARTE PRIMA.....	20

NORMATIVA

**Legge 30 dicembre 2023, n. 213**

“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026” (pubblicata in [Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 303 del 30 dicembre 2023](#))

Decreto Legge 30 dicembre 2023, n. 215

“Disposizioni urgenti in materia di termini normativi” (pubblicato in [Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 303 del 30 dicembre 2023](#))

Decreto Legislativo 23 novembre 2023, n. 182

“Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (EUROJUST) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio” (pubblicato in [Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 287 del 9-12-2023](#)).

Decreto 29 dicembre 2023, n. 217

Regolamento recante: «Decreto ai sensi dell'articolo 87, commi 1 e 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 e dell'articolo 4, comma 1 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, recante modifiche al decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione 21 febbraio 2011, n. 44» (pubblicato in [Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 303 del 30-12-2023](#)).

OSSERVATORIO

GIURISPRUDENZA NAZIONALE



CORTE COSTITUZIONALE

Corte Cost. ord. n. 214 del 08/11/2023 - deposito 04/12/2023

Sono dichiarate manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Terni in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost., dell'art. 73 del d.lgs. n. 159 del 2011, nella parte in cui prevede come reato - e non già come illecito amministrativo - la guida di un autoveicolo o motoveicolo, senza patente, o dopo che la patente sia stata negata, sospesa o revocata, commessa da persona già sottoposta, con provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione personale. Il rimettente non apporta nuovi argomenti rispetto a quelli già vagliati, né aggiunge profili nuovi rispetto a quelli già esaminati nella sentenza n. 211 del 2022, successiva all'ordinanza di rimessione, che ha già dichiarato non fondate identiche questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento ai medesimi parametri e sostenute dalle stesse censure.

CASSAZIONE SEZIONI UNITE

Cass. Pen. Sez. Un. sentenza n. 49315/2023 ud. 13/07/2023 - deposito 13/12/2023

Le omesse o false indicazioni di informazioni contenute nell'autodichiarazione finalizzata a conseguire il reddito di cittadinanza integrano il delitto di cui all'art. 7 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, solo se funzionali ad ottenere un beneficio non spettante ovvero spettante in misura superiore a quella di legge.

Cass. Pen. Sez. Un. sentenza n. 49935/2023 ud. 28/09/2023 - deposito 14/12/2023

Ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, l'aumento di pena per la recidiva che integri una circostanza aggravante ad effetto speciale non rileva se la stessa sia stata oggetto di contestazione suppletiva dopo la decorrenza del termine di prescrizione previsto per il reato come originariamente contestato.

Cass. Pen. Sez. Un., informazione provvisoria n. 16/2023

Questione controversa: Se, nel giudizio sull'appello ex art. 310 cod. proc. pen., proposto avverso provvedimenti in materia di misure cautelari personali, l'oggetto della cognizione sia delimitato dagli elementi sui quali era fondata la richiesta formulata ai sensi dell'art. 299 cod. proc. pen. e decisa con il provvedimento appellato.

Soluzione adottata: Nel giudizio di appello cautelare (art. 310 cod. proc. pen.), celebrato nelle forme e con l'osservanza dei termini previsti dall'art. 127 cod. proc. pen., possono essere prodotti elementi probatori "nuovi" nel rispetto del principio di devoluzione, contrassegnato dalla contestazione, richiesta originaria e dai motivi contenuti nell'atto d'appello, e del contraddittorio.

Cass. Pen. Sez. Un., informazione provvisoria n. 17/2023

Questione controversa: Se, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la parte civile sia legittimata a costituirsi in udienza preliminare nell'ipotesi in cui l'accordo si sia perfezionato prima della stessa, e in caso affermativo, se il giudice che delibera la sentenza *ex art. 444 cod. proc. pen.*, debba liquidare le spese di costituzione a suo favore.

Soluzione adottata: affermativa su entrambe le questioni

Cass. Pen. Sez. Un., informazione provvisoria

Questione controversa: Se, dopo le modifiche introdotte dall'art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, la competenza per materia per il delitto di lesioni personali con malattia di durata superiore a venti giorni e non eccedente i quaranta, appartenga al tribunale ovvero al giudice di pace.

Soluzione adottata: La competenza per materia in ordine al delitto di lesioni personali procedibili a querela appartiene al giudice di pace sia nei casi di malattia di durata inferiore ai venti giorni che in quelli in cui la durata della malattia sia superiore a venti giorni e non ecceda i quaranta.

Cass. Pen. Sez. Un., informazione provvisoria

Questione controversa: Se, in tema di concorso di persone nel reato di cessione di sostanze stupefacenti, il medesimo fatto storico possa essere ascritto a un concorrente a norma dell'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e a un altro concorrente a norma dell'art. 73, comma 5, del medesimo d.P.R..

Soluzione adottata: Affermativa

CASSAZIONE SEZIONI SEMPLICI

Cass. Pen. sez. III ordinanza di rimessione n. 47798/2023

Questione controversa: a) Se l'acquisizione di messaggi su chat di gruppo scambiati con sistema cifrato attraverso un ordine europeo d'indagine presso un'autorità giudiziaria straniera che ne abbia eseguito la decrittazione costituisca acquisizione di documenti e di dati informatici ai sensi dell'art. 234-bis cod. proc. pen. o di documenti *ex art. 234 cod. proc. pen.* ovvero sia riconducibile ad altra disciplina relativa all'acquisizione di prove.

b) Se l'acquisizione di cui sopra debba essere oggetto, ai fini dell'utilizzabilità dei relativi dati, di preventiva o successiva verifica giurisdizionale della sua legittimità da parte dell'autorità giurisdizionale nazionale.

Soluzione adottata: Rimessione alle Sezioni Unite, udienza 29/02/2024.

Cass. Pen. sez. I sentenza n. 373/2024 ud. 27/10/2023 - deposito 04/01/2024

Ai fini della concessione di una misura alternativa alla detenzione, pur non potendosi prescindere dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, quale punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto, è tuttavia necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata dal condannato, essendo indispensabile l'esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l'esigenza di accertare non solo l'assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva (la Suprema Corte annulla l'ordinanza del Tribunale di

sorveglianza di Roma che rigettava l'istanza di concessione del beneficio penitenziario dell'affidamento in prova al servizio sociale, giustificando il respingimento della misura alternativa invocata dal condannato sui suoi pregiudizi penali e sull'assenza di prospettive lavorative adeguate a favorirne il reinserimento sociale.)

Cass. Pen. sez. VI sentenza n. 211/2024 ud. 30/10/2023 - deposito 03/01/2024

Al di fuori dell'ipotesi in cui i pubblici ufficiali presenti stiano compiendo il medesimo atto di ufficio, si deve ritenere che la sola circostanza della presenza di plurimi pubblici ufficiali non possa, di per sé, precludere sempre e comunque l'applicabilità della fattispecie in esame, ove si accerti che i soggetti presenti, pur riconducibili alla medesima articolazione della pubblica amministrazione, stiano svolgendo, in concreto, funzioni ed atti di natura diversa. Il bene giuridico del prestigio e dell'onore della Pubblica Amministrazione va, infatti, salvaguardato anche in quelle occasioni in cui l'offesa oltraggiosa sia suscettibile di essere udita e percepita da altri pubblici ufficiali, che svolgono compiti o funzioni diverse da quelle della persona offesa, in quanto la condotta del soggetto agente risulta idonea a compromettere la prestazione del pubblico ufficiale, disturbata da una situazione condizionante e sfavorevole, dovendosi ritenere che rispetto all'atto compiuto dalla persona offesa, cui va correlata la tutela apprestata dalla fattispecie penale, altri pubblici ufficiali non direttamente coinvolti nel suo compimento assumano il ruolo di soggetti terzi, ciò che, peraltro, consente di ritenere configurabile il reato in esame anche con riguardo a condotte tenute in ambiti nei quali l'esigenza di tutela è particolarmente avvertita, anche se caratterizzati dalla ridotta e solo occasionale presenza di privati.

Cass. Pen. sez. IV sentenza n. 51596/2023 ud. 29/11/2023 - deposito 29/12/2023

Ai fini della configurabilità del reato previsto all'art. 624-bis c.p., integra "privata dimora" anche la cantina in quanto adibita a deposito di effetti personali, e dunque area riservata alla sfera privata della persona offesa, e con accesso precluso a terzi da una serratura.

Cass. Pen. sez. II sentenza n. 50426/2023 ud. 26/10/2023 - deposito 18/12/2023

La Seconda Sezione penale, in tema di impugnazioni, ha affermato che, in applicazione del principio generale di tassatività dei mezzi d'impugnazione, la sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato, di cui all'art. 420-quater cod. proc. pen., non è ricorribile per cassazione, fintantoché non sia spirato il termine previsto dall'art. 159, ultimo comma, cod. pen., trattandosi di pronunzia revocabile, di natura sostanzialmente interlocutoria, sicché ciò non contrasta con la garanzia sancita dall'art. 111, comma 7, Cost..

Cass. Pen. sez. VI sentenza n. 49315/2023 ud. 24/10/2023 - deposito 12/12/2023

Nel caso in cui il giudizio di appello sia stato trattato con procedimento camerale non partecipato e non sia stata avanzata tempestiva istanza di partecipazione ai sensi dell'art. 598-bis, comma 2, cod. proc. pen., l'imputato appellante non può considerarsi "giudicato in assenza", atteso che, in tal caso, il processo viene celebrato senza la fissazione di un'udienza alla quale abbia diritto di partecipare. Conseguentemente, ai fini della presentazione del ricorso per cassazione, il medesimo imputato appellante non potrà beneficiare dell'aumento di quindici giorni del termine per l'impugnazione previsto dall'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen..

Cass. Pen. sez. V sentenza n. 47900/2023 ud. 13/10/2023 - deposito 30/11/2023

La Quinta Sezione penale ha affermato che la condotta sanzionata dal reato di falso nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale, già disciplinato dall'abrogato art. 2624 cod. civ. e attualmente previsto dall'art. 27 d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, ha sempre natura commissiva, anche nel caso in cui si sostanzii nell'occultamento di informazioni, atteso che postula, pur sempre, il compimento di un'azione, consistente nella stesura della relazione. La Quinta Sezione penale ha affermato altresì che il reato proprio di falso nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale, disciplinato, all'epoca dei fatti, dall'abrogato art. 2624 cod. civ. (e attualmente previsto dall'art. 27 d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39), non può rappresentare ex se una modalità di concorso di persona nei reati, egualmente propri, di bancarotta societaria, di cui all'art. 223, comma secondo, n. 1, legge fall. e di false comunicazioni sociali, di cui all'art. 2621 cod. civ.

Cass. Pen. sez. II sentenza n. 47643/2023 ud. 28/09/2023 - deposito 28/11/2023

In tema di intercettazioni telefoniche, ha natura di norma interpretativa, come tale applicabile retroattivamente, la previsione dell'art. 1 d.l. 10 agosto 2023, n. 105, convertito dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, che ha definito l'ambito applicativo della disciplina "speciale" di cui all'art. 13 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, riguardante i presupposti e le modalità esecutive delle operazioni di captazione nei procedimenti per delitti di criminalità organizzata, tra i quali quelli, consumati o tentati, commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-*bis* cod. pen. o al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso contemplate.

CORTE D'APPELLO PERUGIA

CODICE DI PROCEDURA PENALE

IMPUGNAZIONI

Corte d'Appello, sentenza n. 888/2023 - Ud. 24/10/2023 - deposito 29/11/2023.

La questione del *ne bis in idem* internazionale può essere proposta nel giudizio di revisione quando non abbia già formato oggetto di esame nel corso del giudizio, trattandosi di una nuova prova. Nel caso di specie la Corte di Appello accoglieva la richiesta di revisione proposta dal condannato per violazione del principio del *ne bis in idem* internazionale in quanto quest'ultimo era stato condannato in Italia per il reato di cui all'art. 497 *bis* c.p. in riferimento al quale era già intervenuta sentenza di condanna da parte dell'autorità elvetica, divenuta irrevocabile e già interamente scontata. I Giudici di Appello, in sede di rinvio, ritenevano che secondo quanto statuito dalla Suprema Corte di Cassazione, la questione di improcedibilità per *ne bis in idem* può trovare spazio nel giudizio di revisione quando non abbia già formato oggetto di esame nel corso del giudizio. Nella specie il tema della violazione del *ne bis in idem* non era stato affrontato precedentemente avendo la Corte di Cassazione dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall'imputato perché egli non aveva allegato né la sentenza svizzera di condanna né la nota ministeriale che ne facesse menzione. In particolare, rilevava la Corte di Appello che la prova nuova dell'odierno giudizio di revisione era costituita dalla sentenza elvetica divenuta irrevocabile e non valutata nel pregresso giudizio penale, la quale condannava l'imputato per il medesimo fatto di reato commesso in Italia e pertanto accoglieva la domanda di revisione proposta.

PROVE

Corte d'Appello, sentenza n. 934/2023 - Ud. 10/11/2023 - deposito 25/11/2023.

Le dichiarazioni della persona offesa, qualora non contraddittorie e attendibili, possono costituire da sole prova della colpevolezza dell'imputato. Nel caso di specie, la Corte di Appello ha ritenuto provata la responsabilità dell'imputato per il delitto di minaccia sulla base delle dichiarazioni della persona offesa la quale aveva dichiarato che l'imputato, ex marito, si era recato di notte nella abitazione ove ella si trovava e l'aveva minacciata di morte impugnando un pugnale perché non accettava la fine della loro relazione. Tali dichiarazioni erano state confermate dai figli presenti nella abitazione a cui la donna aveva raccontato il fatto, né poteva dubitarsi della genuinità delle stesse, così come sostenuto dalla difesa dell'imputato in maniera apodittica, in quanto la donna non aveva avanzato alcuna richiesta risarcitoria e non avrebbe avuto alcuna ragione per denunciare falsamente il marito essendo il rapporto coniugale venuto meno da anni.

CODICE PENALE

CIRCOSTANZE DEL REATO

Corte d'Appello, sentenza n. 983/2023 - Ud. 20/11/2023 - deposito 05/12/2023.

Non può ravvisarsi l'aggravante di cui all'art. 585 co. 2 c.p., la cui sussistenza comporta la procedibilità d'ufficio del delitto di lesioni personali, allorché si accerti il mancato utilizzo dello strumento atto ad offendere nei confronti della vittima nel corso della colluttazione. Nel caso di specie, il figlio dell'imputato era intervenuto a sostegno della madre durante una lite al fine di impedire al primo di picchiare la donna e di recuperare un po' di presenza mentale in quanto egli era sotto l'effetto di sostanze alcoliche. Ne era scaturita una contrapposizione fisica tra i due, al termine della quale l'imputato si era recato nell'autorimessa e aveva preso un asse di legno ivi presente; tuttavia, tale strumento non era poi stato utilizzato dall'imputato contro il figlio nel corso della colluttazione perché sfilato di mano dal fratello di quest'ultimo. Pertanto, la Corte di Appello, accogliendo i motivi proposti dal P.G., dichiarava estinto il reato di lesioni a causa della remissione della querela da parte del figlio dell'imputato.

Corte d'Appello, sentenza n. 971/2023 - Ud. 17/11/2023 - deposito 05/12/2023.

Deve applicarsi la circostanza aggravante dei futili motivi nelle ipotesi in cui la determinazione criminosa sia espressione di un impulso di aggressività fine a se stesso e sia un mero pretesto per lo sfogo di un impulso violento. Nel caso di specie la Corte di Appello rigettava le censure del P.G. secondo cui non appariva configurabile l'applicazione dell'aggravante dei futili motivi nei confronti dell'imputato detenuto che aveva sferrato dei colpi con una scopa in danno della persona offesa perché quest'ultima non aveva voluto più condividere la cella con lui a seguito di atteggiamenti sgarbati e aggressivi del primo. I Giudici del gravame evidenziavano che il movente che aveva spinto l'imputato ad agire era caratterizzato da futilità in quanto il fatto di aggredire la vittima spontaneamente per essere stata la promotrice di un loro divieto di incontro era espressione di un impulso di aggressività fine a se stesso.

CONCORSO DI REATI

Corte d'Appello, sentenza n. 984/2023 - Ud. 20/11/2023 - deposito 05/12/2023.

Non vi è assorbimento, ma concorso formale di reati tra le fattispecie incriminatrici previste dagli artt. 572 c.p. e 582 c.p. quando le lesioni risultano consumate in occasione della commissione del delitto di maltrattamenti. Nel caso di specie, la Corte di Appello rigettando le doglianze della difesa e accogliendo le censure del P.G. rilevava che la condotta di lesioni posta in essere dall'imputato che, sotto l'effetto di alcool e sostanze stupefacenti, aggrediva fisicamente e maltrattava il padre e il fratello minacciandoli, ingiuriandoli e danneggiando mobili e suppellettili, non poteva ritenersi assorbita in quella più grave di maltrattamenti in famiglia, considerato che la produzione di eventi significativi quali una menomazione all'integrità fisica o uno stato di malattia in genere rappresenta un *quid pluris* che non può essere assorbito nell'art. 572 c.p.

REATO CONTINUATO

Corte d'Appello, sentenza n. 285/2022 - Ud. 04/10/2023 - deposito 05/12/2023.

Non può riconoscersi l'unicità del disegno criminoso, necessario per la configurabilità del reato continuato e per l'applicazione della continuazione in fase esecutiva, quando i diversi reati posti in essere dall'istante non siano frutto di un unico programma deliberato nelle sue linee essenziali, ma si tratti di condotte eterogenee realizzate ad apprezzabile distanza temporale le une dalle altre. Nella specie, la Corte di Appello rigettava l'istanza proposta dal condannato di applicazione della disciplina del reato continuato per aver posto in essere condotte omogenee in stato di tossicodipendenza, in quanto rilevava che tali condotte non fossero ispirate ad un unitario impulso criminale reso necessario dalla necessità di procurarsi denaro per il proprio consumo di droga né era emerso di quale tipo di sostanza stupefacente il condannato avesse necessità e se al momento della commissione dei reati egli fosse ancora assuntore di sostanza stupefacente. Infine, ritenevano i Giudici di Appello che non vi era omogeneità tra i reati atteso che ci si trovava di fronte a condotte eterogenee, ispirate a spinte criminali autonome e commesse a distanza di tempo le une dalle altre.

PARTICOLARE TENUTA'

Corte d'Appello, sentenza n. 814/2023 - Ud. 06/10/2023 - deposito 08/11/2023.

Può essere applicata la causa di non punibilità di cui all'art. 131 *bis* c.p. nei confronti dell'imputato che, con modalità non insidiose, faccia rientro illegalmente nel territorio dello Stato con le proprie generalità macedoni, ottenute in piena conformità alle norme statuali lì vigenti al fine di rivedere la propria famiglia. Nel caso di specie, la Corte di Appello applicava all'imputato la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto per aver fatto rientro illegalmente in Italia tenuto conto del limite edittale minimo del reato di cui all'art. 13 comma 13 del d.lgs. 286/1998 e della non abitualità del comportamento posto in essere considerato che la condotta era stata realizzata attraverso modalità non insidiose, avendo l'imputato fatto rientro in Italia con un passaporto contenente le nuove generalità in conformità alle norme statuali macedoni e pertanto egli non rientrava nel territorio dello Stato come clandestino, ma con regolare registrazione alla frontiera di un nominativo corrispondente alla sua persona. Inoltre, i Giudici di appello valorizzavano il dato che il rientro non autorizzato dell'imputato avveniva al solo fine di occuparsi dei figli minori e in particolare del secondogenito appena nato.

Corte d'Appello, sentenza n. 1138/2022 - Ud. 21/10/2022 - deposito 23/09/2023.

Non può applicarsi la causa di non punibilità di cui all'art. 131 *bis* c.p. all'imputato che in maniera aggressiva sferrò dei colpi ad una porta danneggiandola e accompagnando tali azioni con frasi di minaccia alle persone. Nel caso di specie l'imputato, persona con problemi psichici aggravati dall'abuso di alcool, era stato più volte autore di ingiustificati accessi di ira nei confronti della madre fino a minacciarla di percosse e a costringerla a lasciare la propria abitazione e trovare rifugio presso la casa della sorella dove l'imputato si era recato e pretendendo di entrare aveva sferrato colpi alla porta danneggiandola vistosamente. In particolare la Corte, respingendo le doglianze della difesa, aveva ritenuto che non potesse ravvisarsi la causa di non punibilità di cui all'art. 131 *bis* c.p. considerato che egli aveva posto in essere in un lasso di tempo breve condotte aggressive nei confronti della madre,

culminate con tale ultimo episodio di danneggiamento aggravato che aveva causato alla donna un non trascurabile turbamento in quanto l'imputato non aveva desistito nel proprio atteggiamento aggressivo provocando danni alla porta di ingresso della abitazione ove la stessa aveva cercato rifugio.

REATI CONTRO L'A.G.

Corte d'Appello, sentenza n. 967/2023 - Ud. 17/11/2023 - deposito 05/12/2023.

Risponde di tentato delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni l'imputato che, al fine di ottenere la restituzione di una somma di denaro, usò violenza o minaccia in danno della vittima, ritenendosi creditore della somma di alcune centinaia di euro da lui vantata nei confronti del compagno di quest'ultima. Nella specie, la Corte di Appello confermava la condanna dell'imputato sulla base delle dichiarazioni della persona offesa, confermate da riscontri esterni, secondo cui l'imputato si era recato nel negozio in cui lavorava la persona offesa, in stato interessante, al fine di riavere indietro del danaro che egli aveva dato all'ex compagno di quest'ultima e che non gli era stato restituito, aggredendola e pretendendo di riavere la somma della quale egli si assumeva creditore in virtù dei pregressi rapporti con l'ex compagno della donna, ben sapendo che costei disponeva di denaro. In particolare, tali circostanze erano state confermate dalla collega della vittima, la quale aveva sostenuto chiaramente di aver visto l'imputato arrivare in negozio e aggredire poi la donna con pugni e calci per poi darsi alla fuga.

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA

Corte d'Appello, sentenza n. 684/2023 - Ud. 07/07/2023 - deposito 04/12/2023.

La riconoscibilità della contraffazione da parte del professionista chiamato a svolgere operazioni implicanti la movimentazione di denaro contante non può equivalere alla riconoscibilità della falsificazione da parte dell'osservatore medio dotato di ordinaria diligenza così da integrare l'ipotesi di falso grossolano. Nella specie, la Corte di Appello confermava la condanna per il delitto di tentata truffa e di falso materiale nei confronti dell'imputato, che dopo essersi procurato un documento di identità contraffatto, lo aveva esibito presso l'ufficio postale assieme ad una delega, a sua volta falsa, al fine di ottenere un rimborso Irpef disposto dall'Agenzia delle Entrate in favore di un altro soggetto. In particolare, i Giudici del gravame, rigettando le doglianze della difesa secondo cui si trattava di un falso grossolano in ragione del fatto che l'operatrice dello sportello si era immediatamente insospettita alla presentazione della documentazione e aveva chiamato gli operanti di p.g., ritenevano che colui che è professionalmente deputato a svolgere ogni giorno operazioni implicanti la movimentazione di denaro contante sviluppa nel tempo una particolare attenzione professionale ben superiore a quella dell'osservatore medio, proprio allo scopo di evitare di essere chiamato a rispondere personalmente del proprio operato davanti al datore di lavoro e, pertanto, deve escludersi che il sospetto dell'impiegato postale possa costituire prova della riconoscibilità della falsificazione del documento da parte dell'osservatore medio.

Corte d'Appello, sentenza n. 680/2023 - Ud. 07/07/2023 - deposito 04/12/2023.

L'incertezza in ordine all'identità dell'autore del fatto di reato determina l'assoluzione dell'imputato per non aver commesso il fatto. Nel caso di specie, l'imputato era stato condannato dal Giudice di

primo grado per il delitto di cui all'art. 494 c.p. per aver indotto in errore il titolare di un negozio sulla propria identità utilizzando false generalità al fine di ottenere un finanziamento per l'acquisto di un televisore. La Corte di Appello, tuttavia, evidenziava che non era stata raggiunta la prova circa la vera identità dell'imputato in quanto il titolare della ditta, ove l'imputato aveva inviato la documentazione per l'acquisto del televisore, si era limitato a fotocopiare i documenti esibiti dall'acquirente in cui risultavano i dati anagrafici di un diverso soggetto, e a inoltrare tali fotocopie alla finanziaria, ma non aveva fornito alcuna descrizione della persona che in concreto si era presentata presso il suo negozio.

Corte d'Appello, sentenza n. 830/2023 - Ud. 10/10/2023 - deposito 20/11/2023.

Integra il delitto di cui all'art. 493 *ter* c.p. la condotta dell'imputato che utilizzi indebitamente la carta bancomat intestata alla vittima, di cui si sia indebitamente appropriato, effettuando prelievi di denaro in diversi istituti di credito. Nel caso di specie, il Tribunale assolveva l'imputato che, dopo essere stato accolto in casa dalla vittima, si era appropriato indebitamente della carta bancomat della donna rovistando nella sua borsa, in quanto ritenevano che le dichiarazioni della persona offesa contenute nella denuncia da lei proposta non potevano fondare da sole una pronuncia di condanna, non essendo più possibile sentire la donna nel frattempo deceduta. La Corte di Appello, al contrario, accoglieva i motivi di impugnazione proposti dal P.G. e condannava l'imputato per il delitto di cui all'art. 493 *ter* c.p. ritenendo raggiunta la prova della colpevolezza sulla base della documentazione acquisita, in particolare dalle immagini delle video riprese delle telecamere di sorveglianza dei bancomat ove erano stati effettuati i prelievi di denaro si individuava chiaramente l'imputato come colui che aveva sottratto il bancomat alla vittima e che era stato riconosciuto dalla donna e dall'ufficiale di p.g. assunto a testimonianza, né emergeva alcun elemento da cui potesse desumersi un consenso della donna al prelievo del denaro.

REATI CONTRO LA FAMIGLIA

Corte d'Appello, sentenza n. 1000/2023 - Ud. 24/11/2023 - deposito 09/12/2023.

La condotta tipica del delitto di maltrattamenti in famiglia non richiede necessariamente che si dia corso a forme di violenza fisica, ma è sufficiente che la vittima subisca atti di sopraffazione di carattere psicologico dovuti a continue offese verbali, umiliazioni e minacce. Nel caso di specie, i Giudici di Appello rigettando le censure della difesa, ritenevano provata la responsabilità dell'imputato per il delitto di maltrattamenti in famiglia per avere posto in essere ripetuti atti di aggressione fisica e psichica verso la compagna, la quale si era in più occasioni rivolta alle forze dell'ordine denunciando la condotta dello stesso, ma rimettendo in seguito le istanze punitive confidando in un suo mutamento di condotta. I comportamenti aggressivi del prevenuto erano inoltre provati dai referti medici che attestavano le contusioni subite a seguito delle percosse e dalle dichiarazioni dei genitori della vittima che, consapevoli dell'atteggiamento palesato dal compagno della figlia, avevano ricordato episodi in cui quest'ultima era stata costretta a recarsi in ospedale a cause delle percosse subite dall'imputato.

Corte d'Appello, sentenza n. 840/2023 - Ud. 13/10/2023 - deposito 15/11/2023.

Le dichiarazioni della persona offesa considerate credibili e attendibili che trovino riscontro l'una nell'altra e che siano confermate dalle dichiarazioni degli operanti di p.g. e dalla documentazione sanitaria costituiscono prova in ordine alla colpevolezza dell'imputato per i delitti di cui agli artt. 572

c.p., 612 *bis* c.p. e 582 c.p. Nel caso di specie, la Corte di Appello confermava la condanna dell'imputato per i delitti di maltrattamenti in famiglia, *stalking* e lesioni personali per aver nel corso della convivenza maltrattato la propria compagna affetta da disturbi psichici e conosciuta durante il suo ricovero presso il reparto di psichiatria dove l'uomo lavorava. In particolare l'imputato, per motivi di gelosia, la picchiava con calci e pugni, le imponeva di sottostare alle sue pretese di natura sessuale, oltre a farsi dare il consenso a filmare i loro rapporti e dopo la fine della relazione si recava spesso presso l'abitazione della donna che si trovava a vivere a casa dei suoi genitori e, in una occasione, pretendendo di parlarle le sferrava un pugno sull'occhio, la minacciava di morte e sferrava un pugno anche nei confronti del padre della vittima procurandogli lesioni. Tali condotte erano dimostrate dalle dichiarazioni delle persone offese e da quelle degli operanti che erano intervenuti riscontrando un ematoma sul capo del padre della vittima e rinvenendo l'imputato nei pressi della loro abitazione, nonché dalle certificazioni mediche allegate le quali davano atto delle lesioni subite dalla donna e disponevano il ricovero di questa in quanto in preda ad uno scompenso di natura psichica.

Corte d'Appello, sentenza n. 1201/2022 - Ud. 11/11/2022 - deposito 13/11/2023.

Costituiscono prova del delitto di maltrattamenti in famiglia le dichiarazioni delle vittime, supportate da una compendiosa mole di riscontri esterni, i quali dimostrino la penale responsabilità dell'imputato. Nel caso di specie, la Corte di Appello confermava la condanna dell'imputato per il delitto di maltrattamenti in famiglia per aver maltrattato la compagna convivente, talora anche alla presenza dei figli, picchiandola e minacciandola di morte nonché per aver minacciato e maltrattato i parenti della donna e altri soggetti i quali, a parere dell'imputato, avevano una relazione con la vittima. La Corte di Appello, rigettava le doglianze della difesa secondo cui anche sulla base di quanto dichiarato dal figlio della coppia si trattava di litigi reciproci e che la madre non si era trovata in uno stato di soggezione quale persona vessata, in quanto il ragazzo inizialmente voleva prendere le distanze dalle condotte dei genitori, ma in seguito aveva palesato gli atteggiamenti aggressivi dell'imputato nei confronti della madre ai quali egli aveva assistito e che erano provati da ulteriori numerosi riscontri - ossia dalle certificazioni mediche, dalle dichiarazioni dei congiunti della vittima e dagli operanti che erano intervenuti e avevano letto i messaggi di minaccia rivolti alla donna.

Corte d'Appello, sentenza n. 898/2023 - Ud. 27/10/2023 - deposito 14/11/2023.

Il delitto di maltrattamenti in famiglia si configura nelle relazioni tra consanguinei anche in mancanza di convivenza o dopo la sua cessazione, salvo che i vincoli di solidarietà, che costituiscono il presupposto della fattispecie incriminatrice, siano venuti meno per la definitiva interruzione di ogni rapporto tra le parti. Nel caso di specie, la Corte di Appello ha confermato la responsabilità dell'imputato per il delitto di cui all'art. 572 c.p. per aver posto in essere comportamenti offensivi e violenti nei confronti dei genitori i quali lo rimproveravano perché non prestava la dovuta attenzione al lavoro nel negozio di macelleria gestito dal padre, rimproveri a cui egli reagiva con sfoghi, contumelie e spintoni, imponendo alle vittime di vivere in uno stato di continuo timore e soggezione per paura di una sua reazione violenta. I Giudici di Appello, rigettando le doglianze della difesa, ritenevano che il fatto che l'appellante vivesse in un appartamento distinto da quello dei genitori non rilevava ai fini dell'insussistenza del reato *de quo* considerato che egli stabilmente aveva rapporti con i genitori anche per il lavoro che svolgeva e, inoltre, non rilevava la reciproca conflittualità tra l'imputato e i suoi genitori, in quanto le vittime hanno descritto un clima di forte tensione e costante avvilimento che la condotta dell'imputato aveva loro provocato nella quotidianità così da farli vivere nella paura di continue offese, minacce e aggressioni da parte del figlio.

Corte d'Appello, sentenza n. 766/2023 - Ud. 22/09/2023 - deposito 20/10/2023.

L'assoluzione dell'imputato dal reato di maltrattamenti, motivata dall'assenza di abitudine delle condotte vessatorie, non esclude di per sé che la persona offesa, convivente con l'imputato e ad esso legata da una relazione affettiva, possa essere rimasta vittima di episodi di violenza sfociati nelle denunciate lesioni. La responsabilità penale dell'imputato per il delitto di cui all'art. 582 c.p., peraltro, risulta correttamente fondata sulle dichiarazioni della persona offesa, come oggettivamente riscontrate dalle certificazioni mediche acquisite in atti; risulta altresì da confermare la mancata concessione delle attenuanti generiche, la cui motivazione, sebbene non esplicitata, si desume agevolmente dalle motivazioni di diniego della sospensione condizionale della pena, ossia l'essere l'imputato già gravato da cinque sentenze di condanna, alcune delle quali relative a reati commessi con violenza.

Corte d'Appello, sentenza n. 709/2023 - Ud. 17/07/2023 - deposito 25/09/2023.

Va confermata la condanna per il delitto di cui all'art. 572 c.p. pronunciata nei confronti dell'imputato che reiteratamente aveva usato violenza e minacciato l'uomo che lo aveva accolto nella propria casa e lo aveva mantenuto per anni, in quanto senza famiglia e senza lavoro. Gli episodi violenti, infatti, sebbene a volte posti in essere a distanza gli uni dagli altri, nella ricostruzione offerta dalla persona offesa, da ritenersi attendibile in quanto coerente, dettagliata e riscontrata dai referti del Pronto Soccorso e dalle testimonianze rese nel corso dell'istruttoria, risultano reiterati e connotati da specifica volontà persecutoria, così integrando gli elementi del reato contestato. Peraltro, risulta corretta la qualificazione giuridica dei fatti nell'ambito dell'art. 572 c.p. posto che la convivenza e il mantenimento permettono di inscrivere la fattispecie concreta in quella astratta stante l'assimilazione del rapporto e il bene giuridico che la norma in questione intende tutelare. (La Corte evidenzia che sulla ricostruzione dei fatti non può incidere la rimessione della querela da parte della vittima e l'aver successivamente riaccolto l'imputato in casa sua, né il silenzio serbato dalla vittima stessa con gli operatori del Pronto Soccorso e con i parenti in merito alle violenze subite, dovendosi inquadrare tale comportamento nella volontà della vittima di voler proteggere il giovane alla stregua di un padre.)

REATI CONTRO LA PERSONA**Corte d'Appello, sentenza n. 1331/2023 - Ud. 02/12/2023 - deposito 06/12/2023.**

La tipologia dell'atto sessuale posto in essere non è *ex se* decisiva per l'esclusione o la ravvisabilità dell'ipotesi attenuata di cui all'ultimo comma dell'art. 609 *bis* c.p., in quanto non rileva la semplice assenza di un rapporto sessuale con penetrazione, ma è necessario valutare il fatto nella sua complessità. Nella fattispecie, la Corte di Appello rigettava le censure mosse dalla difesa dell'imputato secondo cui in assenza di rapporti sessuali completi tra l'imputato e la vittima doveva riconoscersi l'applicazione della circostanza attenuante *ex art.* 609 *bis* c.p. In particolare i Giudici di Appello rilevavano che gli atti sessuali subiti dalla vittima fossero di rilevante gravità in quanto l'imputato, approfittando della condizione di fragilità e di impotenza della persona offesa, attesa la sua minore età e la fiducia che questa riponeva nello stesso che era compagno della madre, l'aveva costretta a dormire con lui e l'aveva toccata nelle parti intime in più occasioni, inserendole le dita nell'ano e approfittando del fatto che questa si trovasse sola in casa.

Corte d'Appello, sentenza n. 910/2023 - Ud. 27/10/2023 - deposito 06/12/2023.

La condotta dell'imputato che in un clima di tensione familiare minacci le parti offese di un grave e ingiusto danno inviando agli stessi messaggi WhatsApp dal contenuto minatorio e imbracciando un bastone integra il delitto di minaccia aggravata. Nel caso di specie, la Corte di Appello confermava la sentenza di condanna dell'imputato che in una situazione di tensione familiare caratterizzata dalla continua richiesta di denaro del primo verso i familiari, minacciava in più occasioni la madre, la cugina e il marito di questa con frasi del tipo "tanto vi ammazzo, vi taglio lu collo", nonché inviava messaggi WhatsApp al cognato minacciandolo che lo avrebbe fatto uscire di casa in una cassa da morto. Circostanze queste che erano state provate dalle dichiarazioni delle persone offese considerate precise, circostanziate e scevre da qualsiasi intento vendicativo o da finalità lucrative ed erano state confermate da altri testimoni che avevano assistito alle minacce dell'uomo e al comportamento aggressivo di quest'ultimo, come i vicini di casa e gli operanti che erano intervenuti sul posto.

Corte d'Appello, sentenza n. 859/2023 - Ud. 16/10/2023 - deposito 23/11/2023.

Integra il delitto di *stalking* condominiale la condotta dell'imputato che ponga in essere ripetute condotte ossessive e moleste nei confronti dei vicini di casa, tanto da ingenerare un grave e perdurante stato di ansia e di paura per sé stessi e per i propri familiari e da costringerli a modificare le proprie abitudini di vita. Nel caso di specie, l'imputato poneva in essere una serie di condotte moleste e vessatorie nei confronti delle persone offese le quali occupavano l'edificio al piano superiore rispetto al proprio, al fine di costringerle a cambiare abitazione e a provocare in essi un continuo stato di ansia e turbamento. Siffatte condotte si sostanziavano in ripetute azioni di disturbo della quiete diurna e notturna, come mettere la musica ad alto volume, in affissioni di cartelli allusivi e offensivi nelle zone comuni, in esposti di abusi edilizi contro le vittime rivelatisi poi infondati, nel blocco del telecomando elettrico del cancello di ingresso per ostacolare l'uscita e l'entrata dal cortile nonché nello spoglio del possesso esclusivo di un sottotetto di proprietà esclusiva delle persone offese. La Corte di Appello riteneva provata la responsabilità dell'imputato oltre che dalle dichiarazioni delle persone offese anche da numerosi riscontri esterni e dalla pratica di ammonimento del Questore nei confronti dell'imputato, elementi che confermavano le continue condotte moleste di quest'ultimo che turbavano la quotidianità delle vittime e che non avevano altro scopo se non quello di costringerle a cambiare abitazione.

Corte d'Appello, sentenza n. 630/2023 - Ud. 16/06/2023 - deposito 16/11/2023.

La condotta minacciosa dell'imputato che integra il reato di cui all'art. 612 c.p. può essere provata anche dalle dichiarazioni della persona offesa, qualora siano precise e circostanziate e non vengano smentite dall'utilizzo di prove contrarie. Nella specie, la Corte di Appello aveva confermato la condanna dell'imputato per aver inviato alla persona offesa messaggi contenenti espressioni minacciose e intimidatorie, accompagnando alle parole foto di sé in atteggiamenti minacciosi che lo ritraevano con un coltello in mano o con pugni chiusi per rafforzare l'effetto intimidatorio, il tutto al fine di farla stare lontano dalla propria fidanzata. La Corte, rigettando i motivi di appello della difesa dell'imputato che riteneva non utilizzabili i messaggi del profilo social dell'imputato perché scaricate autonomamente dalla vittima e possibile oggetto di utilizzazione da parte di un terzo, affermava che tali elementi probatori costituivano solo un riscontro ulteriore rispetto alla prova principale costituita dalle dichiarazioni della persona offesa e che non vi era nessun dato da cui poteva emergere il dubbio circa una eventuale abusiva utilizzazione da parte di un terzo del profilo social dell'imputato.

Corte d'Appello, sentenza n. 621/2023 - Ud. 16/06/2023 - deposito 16/11/2023.

Risponde del delitto di atti persecutori l'imputato che approfittando della diversa maturità ed esperienza di vita della vittima la soggioghi progressivamente a sé medesimo, isolandola, mediante iniziative continue ed assillanti, da tutto il contesto di una vita normale di relazione - familiare, scolastica e amicale - in cui ella aveva fino ad allora vissuto per effetto di una morbosa gelosia e ne controlli ogni spostamento minacciandola anche alla presenza dei propri amici così da determinare su di essa un continuo stato di ansia e di paura. Nel caso di specie, i Giudici di Appello confermavano la condanna per il delitto di cui all'art. 612 *bis* c.p. nei confronti dell'imputato che aveva perseguitato la ex fidanzata, ancora adolescente con comportamenti assillanti e prevaricatori controllandone ogni spostamento e impedendole di frequentare le proprie amiche, nonché minacciandola tramite messaggi e mostrandole di essere in possesso di una pistola. In particolare, la Corte di Appello, rigettava le censure della difesa secondo cui non si configurava il delitto di atti persecutori dato che la vittima non aveva denunciato i comportamenti prevaricatori dell'imputato per lungo tempo, in quanto il "subire in silenzio" della donna costituisce un dato ricorrente di situazioni di questo genere in cui la vittima è soggiogata da un soggetto maltrattante e predominante in ragione della propria età e pertanto decida di tacere anche ai propri familiari tali atti prevaricatori fino ad un punto di rottura che non può più essere sottaciuto all'esterno.

Corte d'Appello, sentenza n. 851/2023 - Ud. 13/10/2023 - deposito 15/11/2023.

Rispondono del delitto di diffamazione aggravata gli imputati che, in un post pubblicato su *Facebook* contenente fasi denigratorie, offendano la reputazione della vittima benchè mediante l'utilizzo del *nickname* di questa. Nella specie, la Corte di Appello condannava gli imputati per aver pubblicato su *Facebook* frasi dal contenuto volgare e denigratorio, quali "persona di merda per moltissime ragioni", "più brutta e stupida del mondo" nei confronti della persona offesa, la quale veniva, però, menzionata con il solo nome di fantasia che la stessa utilizzava per partecipare a dei giochi di ruolo *online*. I Giudici di Appello rigettavano le censure della difesa degli imputati, secondo cui le condotte poste in essere dovevano inquadrarsi nel contesto di un gioco ludico ove i partecipanti non conoscono il vero nome degli altri, ma soltanto quello per giocare e di conseguenza le frasi rivolte alla vittima non potevano dirsi connotate da offensività, e ritenevano, al contrario, che il *nickname* utilizzato dalla vittima era conosciuto da tutti i partecipanti al gioco in quanto da lei utilizzato da diverso tempo e che le frasi a questa riferite non potevano ritenersi collegate ad alcuna condotta posta in essere in ambito ludico in quanto fortemente offensive e denigratorie.

Corte d'Appello, sentenza n. 1205/2022 - Ud. 11/11/2022 - deposito 11/11/2023.

La condotta dell'imputato che cerchi di toccare il seno della vittima senza mai realizzare effettivi palpeggiamenti, pur essendo "appiccicato" al corpo della donna, configura il delitto di molestie e non la fattispecie più grave di tentata violenza sessuale. Nel caso di specie, la Corte di Appello confermava la condanna dell'imputato per il delitto di molestie per aver in un parco, dopo essersi avvicinato alla vittima che stava camminando, allungato le mani con l'intento di toccarle il seno. Secondo i Giudici di Appello l'uomo non aveva posto in essere una condotta violenta e aggressiva della libertà sessuale della donna in quanto, pur trovandosi attaccato alla persona offesa, come da questa dichiarato, non aveva cercato di toccarla con fare invasivo anche in altre zone erogene malgrado ne avesse avuto la concreta possibilità.

Corte d'Appello, sentenza n. 620/2023 - Ud. 16/06/2023 - deposito 10/11/2023.

Deve pronunciarsi sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste nei confronti del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti per la morte del lavoratore nei casi in cui quest'ultimo ponga in essere una manovra anomala mentre si trovi ad operare in un sito non identificabile come postazione di lavoro in senso stretto e, pertanto, non vi siano pratiche operative apposite da far rispettare durante la fase di lavorazione da parte dei soggetti preposti alla prevenzione dei rischi in ambito lavorativo. Nella specie, la Corte di Appello in riforma della sentenza di primo grado, assolveva gli imputati per la morte di un lavoratore dell'azienda schiacciato da una anomala movimentazione del coil dovuta ad una errata manovra effettuata dalla stessa vittima e da una sua condotta imprudente perché posizionatosi in un sito di per sé pericoloso e rispetto al quale non erano previste delle misure di protezione e prevenzione specifiche da rispettare e tali da fondare una omissione del datore di lavoro rispetto ai propri obblighi di censimento e di previsione dei rischi in ambito lavorativo.

Corte d'Appello, sentenza n. 549/2023 - Ud. 19/05/2023 - deposito 25/09/2023.

In materia di lesioni personali, non può riconoscersi l'aggravante dello sfregio permanente del viso quando dalla documentazione sanitaria non sia riportato nulla riguardo ad eventuali sfregi al volto della vittima né vi siano elementi tali, con riguardo alle lesioni refertate, da indurre a ritenere dimostrata la presenza di uno sfregio permanente al volto della stessa. Nel caso di specie, la Corte di Appello riformava la sentenza di primo grado che aveva condannato l'imputato per il delitto di lesioni personali aggravate per aver spento una sigaretta sulla guancia della vittima procurando a questa uno sfregio permanente al volto, in quanto non vi era alcuna prova in atti - in particolare nella documentazione sanitaria - in grado di dimostrare la presenza di eventuali sfregi permanenti al volto i quali avrebbero implicato la presenza di ustioni più severe estese al grado più profondo dell'epidermide e non una prognosi di guarigione di cinque giorni.

REATI CONTRO IL PATRIMONIO**Corte d'Appello, sentenza n. 748/2023 - Ud. 19/09/2023 - deposito 16/11/2023.**

Risponde del delitto di tentata estorsione l'imputato che, dopo aver rubato un autoveicolo e acquisita la disponibilità materiale dello stesso, abbia effettuato numerose telefonate alla vittima di tenore minatorio, per costringerla a pagare una somma di denaro al fine di rientrarne in possesso. Nel caso di specie, la Corte di Appello, a conferma della sentenza di primo grado, dichiarava l'imputato responsabile per aver sottratto l'autovettura della vittima, avendola indotta a consegnargli le chiavi con la scusa di dover mettere uno zaino al suo interno, e per aver successivamente chiamato la stessa dicendole che se avesse voluto indietro l'autovettura avrebbe dovuto versare la somma di euro 300,00, somma che poi non aveva pagato per eventi di forza maggiore. Tali elementi erano stati provati dalle dichiarazioni della persona offesa e avevano trovato riscontro nelle dichiarazioni degli operanti, ai quali la persona offesa si era rivolta, che confermavano che la vittima aveva chiamato l'imputato in quanto in possesso del suo numero di telefono perché suo amico e aveva ricevuto da quest'ultimo le richieste di denaro.

REATI IN MATERIA DI STUPEFACENTI

Corte d'Appello, sentenza n. 545/2023 - Ud. 19/05/2023 - deposito 25/09/2023.

La dichiarazione di colui che riferisca di aver continuamente ricevuto per un periodo di diversi mesi numerose dosi di marijuana e hashish sempre a titolo gratuito dal medesimo cedente non può ritenersi sufficientemente credibile al di là di ogni ragionevole dubbio, poiché in contrasto con qualsiasi logica dello spaccio. Appare, invece, tutt'altro che priva di verosimiglianza indiziaria la tesi di parte appellante del consumo "di gruppo", in cui l'imputato fungeva da collettore degli importi monetari versati da ciascun acquirente e mandatario incaricato di eseguire in concreto l'acquisto dello stupefacente in favore dell'intero gruppo, al punto tale da rendere insuperabile il dubbio circa il concretizzarsi di effettive cessioni di rilievo penale ovvero di ripetuti episodi di consumo di "gruppo" aventi però rilievo soltanto amministrativo. Ne consegue che l'appellante, imputato del reato di cui all'art. 73, comma 5, DPR 309/1990, va assolto perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.

LEGISLAZIONE SPECIALE**Corte d'Appello, sentenza n. 1002/2023 - Ud. 24/11/2023 - deposito 09/12/2023.**

La condotta dell'imputato che, quale legale rappresentante di una società, senza osservare le idonee modalità di estrazione e trasporto di rifiuti prescritto dalla normativa ambientale, riversi liquidi pericolosi all'interno di un fosso di acque pubbliche del quartiere integra il delitto di cui all'art. 256 D.Lgs. 152/2006. Nella specie, l'imputato era stato condannato dal Tribunale per aver colposamente riversato liquidi di qualsiasi genere all'interno di un fosso di acque pubbliche, in particolare pitture e vernici sul piazzale interno dell'azienda facente capo all'imputato stesso senza osservare il sistema di raccolta dei reflui onde evitare che si spargessero in terra con conseguente percolamento. La Corte di Appello confermava la sentenza di condanna ritenendo la condotta dell'imputato idonea ad integrare il delitto *de quo* sulla base delle dichiarazioni dei dipendenti di un'azienda adiacente, che avevano segnalato lo sversamento, dei carabinieri forestali, che avevano individuato una vasca esterna e dei fusti ricolmi di liquido biancastro presso l'azienda dell'imputato, e delle analisi effettuate sui liquidi, che evidenziavano la compatibilità delle sostanze tossiche presenti nel canale con quelle contenute nelle cisterne dell'azienda.

Corte d'Appello, sentenza n. 732/2023 - Ud. 12/09/2023 - deposito 22/11/2023.

L'imputato che, quale rappresentante legale di una società, non versò entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale le somme a titolo di sostituto di imposta risponde del delitto di cui all'art. 10 bis D.lgs. 74/2000. Nel caso di specie la Corte di Appello, accogliendo le censure del P.G. in ordine alla non estinzione del reato di cui all'art. 10 del D.lgs. 74/2000 per prescrizione, dichiarava la responsabilità dell'imputato per non aver versato le somme a titolo di sostituto di imposta nella presentazione della dichiarazione MOD 770. Tali circostanze erano state provate dalla testimonianza di un funzionario dell'Agenzia delle Entrate il quale aveva dichiarato che l'imputato aveva regolarmente effettuato la dichiarazione MOD 770 ove risultavano le somme da versare a titolo di sostituto di imposta, somme che però in realtà non erano mai state versate per due anni né lo stesso aveva proceduto al versamento entro il termine di 30 giorni dopo essere stato invitato dalla stessa Agenzia al versamento della somma prevista.

Corte d'Appello, sentenza n. 902/2023 - Ud. 27/10/2023 - deposito 14/11/2023.

Va riformata la sentenza di primo grado che dichiara la presenza dell'imputata in Italia dal giorno in cui questa aveva iniziato a lavorare, così escludendo per alcuni mesi la maturazione del periodo

decennale richiesto per la concessione del reddito di cittadinanza, con conseguente condanna della donna per la falsa attestazione. Da un lato, infatti, appare inusuale che una persona proveniente dall'estero entri in Italia e cominci subito a lavorare ed è notorio che un periodo di circa tre mesi è il periodo minimo per la ricerca di un lavoro; dall'altro, è più che probabile che la donna fosse stata sottoposta ad un periodo di prova prima di iniziare il lavoro. Pertanto, nel dubbio sul quando collocare la data esatta appare conforme ai principi generali che informano il sistema penale optare per l'ipotesi più favorevole all'imputata e concludere per la sussistenza del requisito della presenza da almeno dieci anni in Italia, con conseguente decisione liberatoria. (Nel caso di specie l'imputata aveva presentato domanda per l'accesso al reddito di cittadinanza il 16/07/2019 attestando di risiedere in Italia da almeno dieci anni; in primo grado, però, veniva individuato il 26/10/2009, giorno in cui la donna iniziava una regolare attività lavorativa, quale data a decorrere dalla quale collocare la presenza della donna in Italia. La Corte, per le motivazioni sopra esposte, ritiene tale conclusione non sostenibile sul piano logico ed assolve l'imputata.)

ORDINAMENTO PENITENZIARIO

Trib. Sorv. di Perugia, ordinanza n. 1648/2023, Ud. 30/11/2023 - deposito 01/12/2023

Deve essere revocato il differimento della pena nelle forme della detenzione domiciliare avendo tenuto il condannato condotte del tutto incompatibili con la prosecuzione della misura. Nel caso di specie il Tribunale di Sorveglianza decideva di revocare il differimento della misura domiciliare nei confronti del condannato sulla base della documentazione medica trasmessa secondo cui quest'ultimo aveva manifestato atteggiamenti aggressivi ed espressioni minacciose nei confronti del medico psichiatra del CSM che lo aveva in cura, con chiari riferimenti alla stessa incolumità dello stesso e con la concreta capacità di passare dall'intenzione all'azione lesiva, considerato che il richiedente era stato condannato per tentato omicidio nei confronti di due Giudici e da ultimo aveva manifestato il proposito di porre in essere atti della stessa natura.

Trib. Sorv. di Perugia, ordinanza n. 1572/2023, Ud. 16/11/2023 - deposito 20/11/2023

E' ammesso al beneficio della semilibertà il condannato che abbia espiato la quota di pena richiesta dalla legge penitenziaria per poter accedere alla misura alternativa e abbia tenuto una buona condotta ossia una consapevolezza maggiore rispetto alla propria storia con un esplicito desiderio di risocializzazione. Nel caso di specie, il Tribunale di Sorveglianza ammetteva il richiedente, il quale era stato condannato per omicidio avvenuto nell'ambito di un contesto di criminalità organizzata, alla misura della semilibertà rilevando che lo stesso aveva già usufruito di permessi premio senza risvolti negativi e che emergeva la volontà dell'interessato di partecipazione all'offerta trattamentale e di distanziamento dalla famiglia di origine, in particolare dal cognato capo del gruppo criminale, nonché di reinserimento sociale attraverso l'esercizio di una attività lavorativa.

FOCUS: REATI CONTRO IL PATRIMONIO – PARTE PRIMA

La sezione “Focus” del Notiziario propone una raccolta di pronunce della Corte d’appello su temi individuati come maggiormente ricorrenti, al fine di offrire al lettore uno strumento di sintesi dei principali orientamenti giurisprudenziali della Corte. L’intento è, dunque, quello di ordinare il materiale già pubblicato per offrire una più immediata visione d’insieme delle pronunce sulle fattispecie e le questioni più frequentemente affrontate dalla Corte.

Il focus tematico di questo mese ha ad oggetto i reati contro il patrimonio, con particolare riferimento al delitto di furto, nella specie alla prova necessaria ai fini dell’integrazione del delitto di furto, alla configurazione del delitto di furto aggravato, alla condotta di sottrazione, al furto in abitazione, alla differenza tra il delitto di furto e quello di appropriazione indebita e al tentativo di furto; al delitto di ricettazione, in particolare con riguardo alla prova della sussistenza o meno dell’elemento soggettivo doloso, alla giustificazione in ordine al possesso della res proveniente da delitto, all’applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis c.p., al reato di ricettazione attenuata e alla prova della consapevolezza dell’origine delittuosa del bene; al delitto di riciclaggio .

Quanto alla **prova** necessaria ai fini della **configurabilità del delitto di furto**, si veda [Corte d’Appello di Perugia, Sez. Penale, sent. n. 1037, Ud. 4 ottobre 2022, Dep. 23 dicembre 2022](#) nonché [Corte d’Appello di Perugia, Sez. Penale, sent. n. 827, Ud. 5 luglio 2022, Dep. 18 agosto 2022](#) secondo cui non può pervenirsi ad una sentenza di condanna oltre ogni ragionevole dubbio allorquando non sia possibile individuare l’effettiva identità di chi ha posto in essere la condotta delittuosa; viceversa la Corte di Appello con la pronuncia [Corte d’Appello di Perugia, Sez. Penale, sent. n. 486, Ud. 26 aprile 2022, Dep. 28 luglio 2022](#) ha statuito che può essere affermata la responsabilità dell’imputato nel caso in cui le risultanze processuali provino che egli abbia commesso il furto e appaia invece inverosimile la versione da lui proposta;

Con riguardo al delitto di **furto aggravato** si veda [Corte d’Appello di Perugia, Sez. Penale, sent. n. 1216, Ud. 14 novembre 2022, Dep. 6 febbraio 2023](#) secondo cui la circostanza aggravante della esposizione della cosa alla pubblica fede non è esclusa dalla presenza di un sistema di videosorveglianza , e [Corte d’Appello di Perugia, Sez. Penale, sent. n. 1302, Ud. 29 novembre 2022, Dep. 16 febbraio 2023](#) in cui la Corte di Appello ha ritenuto provata la condotta di sottrazione del dipendente che si sia introdotto durante la pausa pranzo nel magazzino dell’azienda e abbia sottratto la merce ivi contenuta. Sempre con riferimento al delitto di furto aggravato la Corte con la pronuncia [Corte d’Appello di Perugia, Sez. Penale, sent. n. 493, Ud. 26 aprile 2022, Dep. 28 luglio 2022](#) ha condannato l’imputato per aver manomesso il sigillo apposto per morosità al contatore relativo all’utenza ad esso intestata.

Mentre con riguardo alla **prova del delitto di furto aggravato** si veda [Corte d’Appello di Perugia, Sez. Penale, sent. n. 661, Ud. 27 giugno 2023, Dep. 13 settembre 2023](#) secondo cui le immagini delle telecamere di videosorveglianza che individuino chiaramente gli imputati all’interno del supermercato nell’intento di sottrarre la merce dallo scaffale costituiscono la prova del delitto di furto aggravato.

Per quanto attiene alla **condotta sottrattiva** i Giudici di Appello hanno statuito nella pronuncia [Corte d’Appello di Perugia, Sez. Penale, sent. n. 177, Ud. 21 febbraio 2023, Dep. 10 maggio 2023](#) che commette il delitto di furto colui che si appropria di cose abbandonate che conservano segni esteriori di

un legittimo possesso altrui. Allo stesso tempo la Corte di Appello nella sentenza [Corte d'Appello di Perugia, Sez. Penale, sent. n. 296, Ud. 14 marzo 2022, Dep. 27 maggio 2022](#) ha affermato che quando la condotta violenta sia rivolta immediatamente verso la res avuta di mira seppure possa ricadere sulla persona che detiene la cosa si configura il delitto di furto con strappo e non quello di rapina;

In merito al delitto di **furto in abitazione** si veda [Corte d'Appello di Perugia, Sez. Penale, sent. n. 550, Ud. 17 maggio 2022, Dep. 11 agosto 2022](#) secondo cui commette il delitto di furto in abitazione e non quello di furto semplice l'imputato che si introduce nel giardino di abitazione della persona offesa e sottrae da questo la res di proprietà della vittima;

Con riguardo alla applicazione della causa di non punibilità dell'art. 131 bis c.p. si veda [Corte d'Appello di Perugia, Sez. Penale, sent. n. 592, Ud. 24 maggio 2022, Dep. 16 agosto 2022](#) secondo cui non è punibile l'imputato che abbia sottratto da uno scaffale di un supermercato due bottiglie di vino per un valore inferiore ai 20,00 euro;

Con la sentenza [Corte d'Appello di Perugia, Sez. Penale, sent. n. 594, Ud. 6 giugno 2023, Dep. 31 agosto 2023](#) la Corte di Appello si è pronunciata con riferimento al **rapporto tra il delitto di furto e quello di appropriazione indebita**; mentre nella pronuncia [Corte d'Appello di Perugia, Sez. Penale, sent. n. 951, Ud. 20 settembre 2022, Dep. 9 novembre 2022](#) i Giudici di Appello hanno affermato la sussistenza del delitto di tentato furto nel caso in cui l'imputato venga sorpreso dai Carabinieri seduto dal lato del passeggero dopo essersi introdotto nell'auto di proprietà della vittima;

Con riferimento al **delitto di ricettazione** la Corte di Appello nella sentenza [Corte d'Appello di Perugia, Sez. Penale, sent. n. 1190, Ud. 8 novembre 2022, Dep. 30 gennaio 2023](#) ha statuito che non può essere escluso l'**elemento soggettivo doloso** del reato di ricettazione se l'imputato non fornisce alcuna giustificazione in ordine al possesso della cosa proveniente da delitto ed ancora nella pronuncia [Corte d'Appello di Perugia, Sez. Penale, sent. n. 480, Ud. 2 maggio 2023, Dep. 26 maggio 2023](#) la Corte ha affermato che l'elemento soggettivo del delitto di ricettazione va desunto dalla disponibilità del bene di provenienza illecita da parte del soggetto che non dia spiegazione ragionevole della disponibilità della res; viceversa nella pronuncia [Corte d'Appello di Perugia, Sez. Minorenni, sent. n. 3, Ud. 4 luglio 2022, Dep. 3 ottobre 2022](#) la Corte ha previsto che non si configura l'elemento soggettivo doloso del delitto di ricettazione nei casi in cui l'imputato non si rappresenti neppure accettandone il rischio la circostanza che il bene utilizzato sia di provenienza illecita;

Con riguardo alla **prova della consapevolezza dell'origine delittuosa dalla res** nel delitto di ricettazione si veda [Corte d'Appello di Perugia, Sez. Penale, sent. n. 358, Ud. 28 marzo 2023, Dep. 26 giugno 2023](#) secondo cui deve essere assolto dal delitto di ricettazione l'imputato che abbia ricevuto un telefono cellulare provento di furto quando manchi la prova della consapevolezza dell'origine delittuosa del bene; mentre nella pronuncia [Corte d'Appello di Perugia, Sez. Penale, sent. n. 501, Ud. 9 maggio 2023, Dep. 28 luglio 2023](#) i Giudici di Appello hanno affermato che è onere dell'imputato allegare elementi utili a suo favore ai fini dell'esclusione della responsabilità per il delitto di ricettazione;

Con riferimento alla **applicabilità dell'art. 131 bis c.p. al delitto di ricettazione attenuata** si veda [Corte d'Appello di Perugia, Sez. Penale, sent. n. 321, Ud. 21 marzo 2023, Dep. 10 maggio 2023](#) e [Corte d'Appello di Perugia, Sez. Penale, sent. n. 529, Ud. 9 maggio 2022, Dep. 1 agosto 2022](#);

Nella pronuncia [Corte d'Appello di Perugia, Sez. Penale, sent. n. 166, Ud. 14 febbraio 2022, Dep. 16 maggio 2022](#) la Corte di Appello si è pronunciata in merito al **concorso nel delitto di riciclaggio** da parte di più imputati i quali abbiano utilizzato un'auto rubata dopo aver apposto la targa e il numero del telaio di un congiunto di uno degli imputati.